Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Lunedì, 6 giugno** — **Numero 132**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » **0,30** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

***All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa** (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO.

Si avvertono gli onorevoli signori senatori e deputati che la seduta Reale per l'inaugurazione della XXVI legislatura avrà luogo alle ore 10,30 del giorno 11 giugno nella nuova aula della Camera dei deputati.

I signori senatori e deputati sono pregati d'intervenirvi. Essi avranno facoltà di attraversare i cordoni della truppa mediante la esibizione di un cartoncino che sarà loro individualmente rilasciato a firma del capo Gabinetto di S. E. il ministro dell'interno, munito del timbro del Ministero. Detto cartoncino di riconoscimento, sarà ritirato dagli uffici di questura del Senato e della Camera dei deputati, rispettivamente per gli onorevoli signori senatori e deputati.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 685, ***che riserva al Governo della Tripolitania la vendita delle carte da giuoco tanto nazionali che estere, nella regione stessa.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 29 novembre 1912, n. 1260;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le Colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La vendita delle carte da giuoco, tanto nazionali

che estere, è riservata in Tripolitania al Governo locale che vi provvederà a mezzo della propria gestione dei monopoli.

Art. 2.

Alle modalità di fornitura e di distribuzione ed ai relativi prezzi di acquisto e di vendita nonchè alla conseguente determinazione di aggio e controllo provvederà il governatore con suoi decreti.

Art. 3.

Le contravvenzioni al presente decreto sono punite con la confisca del genere e con una multa fissa non minore di L. 25 nè maggiore di L. 500, oltre ad una multa proporzionale da 2 a 10 volte il prezzo praticato per la vendita al pubblico delle carte da giuoco non permesse.

Art. 4.

Il giorno dell'assunzione della vendita delle carte da giuoco da parte del Governo coloniale, sarà fissato con decreto del Governatore e da detto giorno cesserà dall'aver vigore per la Tripolitania l'articolo 161 della tariffa della tassa sugli affari annessa al Regio decreto 22 giugno 1913, n 948.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 664. Regio Decreto 10 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono annullate, perchè contrarie alla legge, le deliberazioni 1° maggio 1918 e 18 agosto 1920, rispettivamente del Consiglio comunale e del R. commissario di Crespino (Rovigo), relative alla tabella per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite.

N. 665. Regio Decreto 10 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ierago con Orago (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 666. Regio decreto 10 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pesaro di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 667. Regio decreto 10 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene dichiarato inammissibile il ricorso prodotto il 20 ottobre 1920 dal comune di Monopoli, contro le decisioni 5 maggio e 8 luglio 1920, della Giunta provinciale amministrativa di Bari, relative ai gravami del sig. Ventola Benedetto, per l'accertamento e la iscrizione di lui nel ruolo della tassa sugli esercizi e rivendite di detto Comune.

N. 672. Regio decreto 1° maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Palazzago (Bergamo) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 673. Regio decreto 24 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Vespolate (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 674. Regio decreto 24 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Bartolomeo del Cervo (Porto Maurizio) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 675. Regio decreto 24 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cressa (Novara), di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 678. Regio decreto 5 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, in seguito alla revoca dell'autonomia scolastica, viene fissato rispettivamente in L. 15.425,03, 16.358,73 e 17.612,32 il nuovo contributo scolastico che, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, i comuni di Luserna San Giovanni, Villafranca Piemonte e Cavour devono annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato.

N. 679. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, la R. scuola per le industrie tessili e tintorie di Prato viene riordinata come scuola speciale, con la denominazione di « R. Istituto nazionale di chimica, tintoria e tessitura in Prato-Toscana ».

N. 680. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, la R. scuola professionale di Savona, viene riorganizzata come scuola industriale di 2° grado, sezione meccanici elettricisti, con la denominazione di R. scuola industriale.

N. 681. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, la R scuola industriale « Antonio Pacinotti », di Pistoia, viene riordinata come scuola di 2° grado, sezione meccanici elettricisti.